



pro tempore dott. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED] unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, alla via [REDACTED] presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la SENTENZA, n. cron. 1342/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO di LECCE il giorno 16/12/2021.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/10/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente notificato il 25 agosto 2008, [REDACTED] s.a.s., in qualità di mandataria della [REDACTED] s.r.l., citò Banca [REDACTED] soc. coop. per azioni innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1284, 1346 e 1418 cod. civ., del contratto di conto corrente ordinario n. 8545, nonché degli illegittimi addebiti ivi effettuati e, per l'effetto, ottenere la condanna della medesima banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse, oltre interessi dalla domanda. In particolare, riferì di aver richiesto il 15 marzo 1991 all'istituto di credito un fido mai concesso e che, il 20 marzo 1991, era stato aperto il conto corrente suddetto, senza alcuna valida pattuizione che regolamentasse il relativo contratto. Rimarcò, infatti: i) quanto alla determinazione del tasso di interesse, il rinvio agli usi praticati usualmente su piazza dalle aziende di credito, con la conseguente necessità di applicare l'art. 1284 cod. civ., la legge n. 154/1992 e, successivamente, il d.lgs. n. 385/1993, come da consulenza tecnica di parte in atti, che attestava pure l'applicazione illegittima di interessi, commissione di massimo scoperto e spese varie, per un importo totale di € 141.642,32, senza che mai tali addebiti fossero stati autorizzati;



ii) l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale nonché il decorso dei cd. *giorni valuta*.

Con comparsa del 23 febbraio 2009, [REDACTED] s.r.l. intervenne in giudizio ratificando tutti gli atti compiuti dalla mandataria e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da essa formulate.

Si costituì la Banca [REDACTED] [REDACTED] impugnando le deduzioni dell'attrice, eccependo la prescrizione dell'avversa richiesta di restituzione di danaro e concludendo, comunque, per il rigetto della domanda di controparte.

L'adito tribunale, esaurita l'istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, poi integrata, con sentenza del 25 giugno 2018, n. 994: i) dichiarò la nullità del contratto di conto corrente n. 8545, intercorso fra [REDACTED] s.r.l. e Banca [REDACTED] soc. coop. per azioni nella parte in cui aveva previsto, per la determinazione degli interessi, il rinvio alla clausola "*usi su piazza*"; ii) rideterminò i rapporti di dare-avere fra le parti e condannò la banca suddetta al pagamento, in favore di [REDACTED] s.a.s. e di [REDACTED] s.r.l., in solido, dell'importo di € 96.763,62, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo; iii) regolò le spese di lite e quelle della espletata c.t.u.

2. Pronunciando sul gravame promosso da Banca [REDACTED] soc. coop. per azioni avverso quella decisione, l'adita Corte di appello di Lecce, con sentenza del 16 dicembre 2021, n. 1342, resa nel contraddittorio con [REDACTED] s.a.s. e [REDACTED] s.r.l., lo accolse per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che confermò nel resto, rideterminò nella minor somma di e 23.476,45, l'importo della condanna in favore delle appellate, procedendo, altresì, ad una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Per quanto qui di interesse, quella corte: i) richiamato il principio sancito dalla sopravvenuta Cass., SU, n. 15895 del 2019, considerò valida l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca fin dalla sua comparsa di risposta, sicché giustamente l'individuazione delle rimesse prescritte era stata demandata al nominato c.t.u.; ii) ritenne che la individuazione delle rimesse solutorie



dovesse avvenire facendo riferimento ai saldi risultanti dagli estratti conto originari e non, invece, come invocato dalle appellate, previa eliminazione dagli stessi degli addebiti illegittimi; *iii*) quantificò le rimesse irripetibili, perché prescritte, in € 36.846,20; *iv*) sostenne che esistevano documenti, sottoscritti dalle parti ed erroneamente ignorati dal tribunale, recanti la pattuizione espressa di interessi debitori del 21% e del 19%; *v*) giudicò nulla la clausola "*usi su piazza*", senza che ciò comportasse, tuttavia, la disapplicazione degli accordi specifici sui tassi effettivamente pattuiti tra le parti; *vi*) ritenne inapplicabile retroattivamente il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B., richiamando, in proposito, il consolidato orientamento, confermato dalla Corte costituzionale (ord. n. 338/2009), secondo cui, per i rapporti antecedenti, continuava a trovare applicazione l'art. 1284 cod. civ.; *vii*) pur precisando che l'art. 1194 cod. civ. non opera normalmente nel conto corrente, affermò che esso può trovare applicazione nei conti scoperti, nei rapporti assistiti da apertura di credito ed in presenza di versamenti destinati a ripianare scoperti oltre il limite dell'affidamento; *viii*) recependo, infine, l'elaborazione tecnica dalla stessa ritenuta corretta (allegato 3-*bis* dell'elaborato depositato il 20 ottobre 2016), rideterminò il credito delle società in € 60.322,65, da cui sottrasse € 36.846,20 (corrispondente alle rimesse prescritte), così derivandone un credito residuo, oggetto di condanna in favore delle appellate, pari ad € 23.476,45.

3. Per la cassazione di questa sentenza [redacted] s.a.s., [redacted] e [redacted] [redacted] gli ultimi due quali "*titolari delle attività e passività della cessata [redacted] s.a.s. di [redacted] & C.*", nonché [redacted] "*quale cessionario del credito della [redacted] s.r.l.*" hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, Banca [redacted] soc. coop. per azioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata nel giudizio di appello intercorso unicamente tra Banca



██████████ soc. coop. per azioni (*appellante*), ██████████ s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (*appellata*), e ██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (*appellata*).

L'odierno ricorso per cassazione, invece, risulta essere stato proposto anche da soggetti – ██████████ e ██████████ ██████████ quali "*titolari delle attività e passività della cessata ██████████ s.a.s. di ██████████ & C.*", nonché ██████████ ██████████ "*quale cessionario del credito della ██████████ s.r.l.*" – diversi dalle parti appellate suddette.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che: *i)* in tema d'impugnazione, la legittimazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, pure se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11535 del 2026; Cass. n. 16177 del 2016; Cass. n. 6886 del 1994); *ii)* nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11535 del 2026; Cass. n. 6774 del 2022; Cass., n. 25423 del 2019); *iii)* in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile



d'ufficio (cfr. Cass. n. 1943 del 2011. In senso conforme, si vedano anche Cass. nn. 13685 e 22244 del 2006; Cass. nn. 15352 e 25344 del 2010; Cass. n. 24050 del 2019; Cass. n. 3793 del 2024); iv) la legittimazione al ricorso per cassazione – ed all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo – spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11535 del 2026; Cass. n. 33135 del 2024).

È noto, altresì, che Cass., SU, n. 6070 del 2013, nell'affrontare la delicata problematica afferente agli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle imprese sui rapporti giuridici – sostanziali e processuali – pendenti alla data di tale cancellazione, precisò, sul piano sostanziale, che, *«qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del*



procedimento estintivo»; mentre, sul piano processuale, chiari che «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio», in modo tale che, «qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso».

Più recentemente, Cass. n. 30166 del 2025, richiamate anche alcune argomentazioni rinvenibili nella motivazione di Cass., SU, n. 3625 del 2025, ha sancito, tra l'altro, che, *«In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano, o non, percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta».*

1.2. Fermo quanto precede, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] non hanno dimostrato in alcun modo la qualità da essi spesa, né l'avvenuta cancellazione della [REDACTED] s.a.s. dal Registro delle imprese: alcunché, infatti, risulta essere stato prodotto, in proposito, tra i documenti che si assumono depositati contestualmente al ricorso (cfr. pag. 29 dello stesso. Né avendone questa Corte rinvenuti nel fascicolo cartaceo di ufficio ed in quello telematico), sicché, nella misura in cui è stato proposto anche da questi ultimi, il ricorso



deve considerarsi inammissibile, condannandosi il [REDACTED] e la [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

1.3. Diversamente, [REDACTED] ha documentato la qualità in cui ha dichiarato di agire in questa sede (*cfr.* atto di cessione del credito registrato il 19 novembre 2019), da ciò derivandone la configurabilità della sua legittimazione ad essere presente in sede di legittimità, non risultando qui costituita la cedente [REDACTED] s.r.l.

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) *«Erroneità della sentenza impugnata, error in iudicando, atteso il non corretto computo eseguito dal giudice di appello al fine di determinare la somma oggetto di ripetizione di indebito in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»*. Si censura la sentenza impugnata per avere recepito l'ipotesi "3 bis" della c.t.u. integrativa del 2016, che indicava un credito di € 60.322,65, e per aver poi ulteriormente detratto l'importo di € 36.846,20 già considerato dal consulente ai fini della prescrizione, pervenendo all'importo finale di € 23.476,45. Si prospetta, dunque, la sussistenza di una duplicazione dell'effetto prescrittivo e, quindi, di un errore di giudizio nella quantificazione del dare-avere, chiedendosi la rideterminazione del credito della parte ricorrente nell'importo di € 60.322,65 anziché di € 23.476,45;



II) «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1422, 2033 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*», contestandosi alla corte salentina di avere individuato le rimesse solutorie sulla base delle annotazioni risultanti dagli estratti conto originari della banca anziché – come sancito da Cass. n. 9141 del 2020 – sui saldi ricalcolati dopo l'eliminazione delle poste illegittime;

III) «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1823, 1852, 2033 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*», ascrivendosi alla corte territoriale di avere erroneamente applicato il principio delle rimesse solutorie e l'art. 1194 cod. civ. Muovendo dal rilievo che l'art. 1194 cod. civ. presuppone un credito liquido ed esigibile, si propone una critica radicale alla costruzione di Cass., SU, 24418 del 2010. In particolare, si assume che, nel conto corrente bancario, l'art. 1852 cod. civ. esclude l'esigibilità del saldo fino alla chiusura del rapporto, sicché neppure gli utilizzi ultra-fido generano un credito immediatamente esigibile. Pertanto, ogni versamento effettuato durante il rapporto avrebbe funzione meramente ripristinatoria e non solutoria;

IV) «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c., attesa la errata valutazione circa la tempestività della proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Si sostiene che «*La Corte d'appello di Lecce erra nel ritenere inerte il titolare del diritto. Sul punto, la impugnata sentenza offre una motivazione del tutto carente, avulsa da ogni effettivo riscontro degli atti di causa idonei a far ritenere tempestiva l'azione del titolare del diritto. La CdA, infatti, non considera che il titolare del diritto ha azionato l'azione di ripetizione di indebito in maniera assolutamente tempestiva, e cioè in un arco temporale di soli tre mesi dal momento della chiusura del conto. [...]. Dunque, il diritto nascente ai sensi dell'art. 2033 c.c. è stato esercitato con assoluta tempestività visti i termini trascorsi tra la chiusura del conto (16.06.2008) e l'esercizio dell'azione per far valere il diritto di ripetere gli indebiti posto in essere con l'atto di citazione notificato il 25.08.2008*»;



V) «*Violazione falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., 1284, 1825 e 1842 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.*», per avere la corte territoriale attribuito efficacia contrattuale a semplici richieste di affidamento. Si deduce che il tribunale aveva ritenuto che le richieste di fido del 1991 e del 1996 fossero meri atti preparatori, non costituissero contratti di apertura di credito e non potessero integrare una valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali. La sentenza impugnata, invece, ha valorizzato le indicazioni di tasso (21% e 19%) contenute nelle richieste di affidamento. Secondo la parte ricorrente, dunque, mancano, nella specie, una vera convenzione negoziale, l'assunzione dell'obbligo della banca di tenere la somma a disposizione del cliente e la forma richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso legale degli interessi, vale a dire il loro regime sostitutivo conseguente alla nullità della clausola "usi piazza";

VI) «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1339 c.c., dell'art. 120 TUB e degli articoli 2, 6 e 7 della delibera CICR del 09/02/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.*», contestandosi alla corte territoriale di avere recepito una ricostruzione contabile fondata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza verificare l'esistenza, sul punto, di una valida convenzione successiva alla delibera CICR del 2000.

3. Il secondo motivo di ricorso, da scrutinarsi prioritariamente rispetto al primo, si rivela fondato, alla stregua dell'ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 e 31781 del 2025; Cass. nn. 5626 e 19182 del 2026).



Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il "*saldo banca*", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "*saldo rettificato*", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stata oggetto di ampio dibattito, sostenendosi, da parte dei fautori del cd. "*saldo banca*", che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "*apparentemente solutorie*" con rimesse "*effettivamente solutorie*".

In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale *vexata quaestio*, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle



competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una *fictio iuris* finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "*realmente*" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.

3.1. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche da quelle successive già prima richiamate), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 e 31781 del 2025; Cass. nn. 5626 e 19182 del 2026).

4. Ancora prioritariamente rispetto al primo motivo di ricorso, ne va scrutinato il terzo, che si rivela infondato.

Giova premettere che, come espressamente puntualizzato da Cass., SU, n. 24418 del 2010 (cfr., *amplius*, pag. 11-14 della motivazione), «Se, *pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a*



restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. [...]. Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la



restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto».

Come opportunamente precisato da Cass. n. 4214 del 2024 (in senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 11056 del 2024 e, in motivazione, Cass. n. 19182 del 2026), allora, «*non è esatto che, in via generale, si può parlare di "pagamenti" solo dopo la chiusura del conto corrente [...]: tale eventualità si verifica, invece, solo "nella descritta situazione", evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che, [...], l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria; in caso contrario, non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale "potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo" (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)».*

Altra questione è, invece, se il correntista possa disporre delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all'esito della intervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelati indebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del conto corrente, ancora aperto, è estranea all'oggetto del presente giudizio, nel



quale [REDACTED] s.a.s., in qualità di mandataria di [REDACTED] s.r.l., come evidenziato alle pag. 3-4 dell'odierno ricorso, chiese la condanna di Banca [REDACTED] soc. coop. per azioni – previa declaratoria di invalidità delle clausole relative agli interessi, anche riguardo alla capitalizzazione trimestrale, alla determinazione delle valute e delle commissioni – al pagamento, di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi attivi sulle somme giacenti depurate dell'indebito.

Per la stessa ragione, nemmeno rileva il richiamo all'art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista *"può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito"*. La relativa deduzione è estranea al *thema decidendum*, come cristallizzatosi nel giudizio di primo grado, nel quale, come si è appena riferito, è stata chiesta la ripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo del conto corrente.

Va ricordato, infine, che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, allorquando il correntista agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi* (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 18192 e 854 del 2026; Cass. n. 1763 del 2024).

4.1. Da tutto quanto fin qui esposto deriva, pertanto, che non è vero, o almeno non lo è in termini assoluti, che il correntista non possa ripetere quanto indebitamente pagato, in pendenza di rapporto, atteso che il descritto orientamento interpretativo di questa Corte consente l'azione di ripetizione, in presenza di conto aperto, ma sempre che l'attore, secondo le basilari regole del processo, alleggi i *"pagamenti"* (nell'accezione precedentemente indicata) eseguiti, fornendone la prova anche quanto al loro preteso carattere indebito.

Nemmeno è vero, peraltro, che, nel corso del rapporto, il correntista sia privo di una tutela ulteriore senza esporsi ad esborsi finalizzati alla completa estinzione del saldo finale del conto. Basta, invero, che questi provi l'indebito e che agisca per la rideterminazione del dare-avere tra le parti. Una volta



ottenuta la rettifica del saldo, il correntista potrà operare sul conto, nei modi e termini che più siano conformi alle proprie esigenze, anche (qualora il conto risultasse in avere), provvedendo al prelievo di tutti gli importi risultanti a suo credito, oltre che provvedere alla chiusura del conto stesso.

4.2. A tanto deve aggiungersi, quanto alla invocata violazione dell'art. 1194, che: i) giusta Cass. n. 10941 del 2016, *«Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito»*; ii) come opportunamente ed affatto condivisibilmente puntualizzato dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021, *«Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di*



tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista».

4.3. In definitiva, quindi, le complessive affermazioni della corte territoriale censurate con il motivo in esame si rivelano pienamente coerenti con i descritti, consolidati orientamenti di legittimità cui qui si intende dare continuità (così disattendendosi il motivo suddetto).

5. Sempre prioritariamente rispetto al primo motivo di ricorso, ne vanno scrutinati il quinto ed il sesto.

5.1. Il primo di essi, previsa sua qualificazione in termini di denuncia di motivazione apodittica e/o apparente (facoltà consentita a questa Corte atteso che, da un lato, come sancito da Cass. n. 31890 del 2025, *«In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura»*; dall'altro, come precisato da Cass. n. 795 del 2025, *«L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato»*) si rivela fondata, atteso che la corte territoriale, in realtà, non ha minimamente spiegato perché gli atti prodromici alla contrattazione, e, segnatamente i tassi di interesse ivi indicati, potessero essere considerati condizioni o clausole utili a disciplinare la misura degli interessi ultralegali nel rapporto di apertura di credito.

5.2. Quanto, invece, al sesto motivo, lo stesso deve considerarsi inammissibile.

È sicuramente vero, infatti, che, in relazione al regime della capitalizzazione trimestrale nei contratti di conto correnti stipulati anteriormente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la comunicazione degli estratti conto non valgono quale accordo di adeguamento idoneo a far ritenere legittima tale capitalizzazione



successivamente al giugno 2000, essendo necessaria, invece, una specifica convenzione scritta perché non opera il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339 cod. civ. (*cfr.*, *amplius*, la motivazione di Cass. n. 33336 del 2025, pag. 9-13, che il Collegio condivide ed alla quale, pertanto, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.).

Va rilevato, tuttavia, che un'analogha censura non risulta essere stata sollevata dalla [REDACTED] s.a.s. e da [REDACTED] s.r.l. in sede di appello mediante impugnazione incidentale della decisione del tribunale che, pur accogliendo, per quanto di ragione, la domanda di queste ultime, comunque aveva deciso sulla capitalizzazione trimestrale post giugno 2000 nel medesimo senso (oggi invece censurato) poi ribadito dalla corte distrettuale.

È evidente, allora, che l'odierna doglianza si rivela inammissibile essendosi formato, sul punto, il giudicato interno.

6. Il primo motivo di ricorso, a questo punto, può considerarsi assorbito in ragione della necessità del ricalcolo delle somme eventualmente pagate indebitamente da effettuarsi, da parte del giudice di rinvio, una volta procedutosi alla individuazione delle rimesse solutorie mediante il criterio del cd. saldo rettificato, come stabilito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, e per effetto dell'applicazione degli interessi al tasso legale, invece che a quello convenzionale applicato dalla corte territoriale, fino alla entrata in vigore della Delibera CICR del febbraio 2000, derivante dall'avvenuto accoglimento del quinto motivo.

7. Il quarto motivo di ricorso, infine, si rivela inammissibile nella parte in cui intende ascrivere alla corte distrettuale di avere ritenuto tardiva la proposizione dell'azione di restituzione della [REDACTED] s.a.s. nella già indicata qualità.

Non risulta, infatti, che la sentenza impugnata abbia statuito in tal senso, sicché la censura mostra di non aver colto appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata in relazione a quanto da essa affermato circa l'operatività della prescrizione concernenti le rimesse qualificabili come solutorie.



Per il resto, la censura è infondata alla stregua di quanto si è già ampiamente riferito disattendendosi il precedente terzo motivo.

8. In conclusione, dunque, il ricorso della [REDACTED] s.a.s. e di [REDACTED] [REDACTED] nella indicata qualità, deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi secondo e quinto, dichiarandosene assorbito il primo, infondati il terzo ed il quarto ed inammissibile il sesto.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità concernenti il solo rapporto tra gli appena menzionati ricorrenti e la banca controricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quali *"titolari delle attività e passività della cessata [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] & C."*, e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi suddetti ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Accoglie il ricorso di [REDACTED] s.a.s. e di [REDACTED] [REDACTED] *"quale cessionario del credito della [REDACTED] s.r.l."*, limitatamente ai suoi motivi secondo e quinto, dichiarandone assorbito il primo, infondati il terzo ed il quarto ed inammissibile il sesto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per il



corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità concernenti il solo rapporto tra gli appena menzionati ricorrenti e la banca controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 ottobre 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

